



*Corte dei Conti*

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 25 novembre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

*collaborazione*” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 24 settembre 2019 dal Sindaco del comune di Camporgiano, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

### **RITENUTO IN FATTO**

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 8391 del 24 settembre 2019, il Sindaco del comune di Camporgiano ha sottoposto alla Sezione una richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. 131/2003, articolata in due quesiti:

1) in generale e con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio, l’Ente chiede di fornire chiarimenti riguardo i settori nei quali il Comune di residenza dell’alunno ha il dovere di intervenire e di assicurare il proprio supporto economico (libri di testo, mensa, trasporto, ecc.);

2) in particolare, e con riferimento all’ipotesi in cui in cui un alunno frequenti una scuola situata fuori dal territorio del proprio Comune di residenza ed usufruisca del servizio mensa, l’Ente chiede se il Comune che eroga detto servizio abbia diritto a richiedere al Comune di residenza dell’alunno il rimborso dei buoni mensa.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, declinati come noto in ammissibilità soggettiva ed ammissibilità oggettiva.

Sotto il primo profilo, la legittimazione dell’organo richiedente viene affermata laddove la richiesta provenga dal legale rappresentante dell’ente, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, ove costituito. Peraltro, si ricorda che l’elenco degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica è tassativa e limitata ai soli Enti nominativamente indicati nel citato art. 7 comma 8 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane), in

considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile.

Sotto il profilo oggettivo, viene invece in evidenza l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalla giurisprudenza contabile (in particolare, deliberazione Sezione delle Autonomie n. 5/2006 e deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010); ciò in quanto l'attività consultiva svolta ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. n. 131/20036 non deve essere intesa quale funzione di consulenza di portata generale, estesa a tutti i settori dell'azione amministrativa, bensì limitata, appunto, a tale materia, così come espressamente disposto dal legislatore. Il quesito, inoltre, deve rivestire i caratteri della generalità ed astrattezza, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la richiesta deve, al contrario, ritenersi inammissibile per i motivi che seguono.

La nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio dell'attività consultiva si sostanzia nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici (ricomprendendo la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli), nonché in ulteriori disposizioni normative le quali, sebbene relative a materie estranee nel loro nucleo originario alla "contabilità pubblica", possano ritenersi ad essa riconducibili allorché - e nei limiti in cui - rechino limiti, divieti o prescrizioni strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa, idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio. In nessuno dei due quesiti posti dal Comune vengono in rilievo i profili sopra enucleati. Ed infatti.

Con il primo quesito, il Comune chiede alla Sezione di interpretare la normativa

regionale in materia di diritto allo studio, nella parte in cui declina le competenze e gli ambiti di azione dei Comuni toscani. La richiesta del Comune risulta dunque patentemente inammissibile. Come noto, infatti, non è sufficiente che dall'esercizio di una certa attività derivino oneri a carico del bilancio dell'Ente per poter ricondurre la fattispecie sottoposta nell'alveo della contabilità pubblica.

Con il secondo quesito, l'Ente chiede se sia o meno configurabile un diritto al rimborso delle spese sostenute per garantire il servizio mensa ad un alunno non residente nel proprio territorio comunale. Come noto, il servizio mensa viene qualificato anche dalla più recente normativa (D. Lgs. n. 63/2017, artt. 2, 3 e 6; prima ancora si veda il D.M. 31 dicembre 1983 e art. 6 comma 3 del D.L. n. 55/1983 e tutt'ora vigente) come servizio pubblico a domanda individuale, in quanto tale rilevante ai fini degli equilibri di bilancio (attese le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 artt. 112, 117, 172, 243, 251).

Tuttavia, nel caso di specie, l'ente non evoca alcuna norma che abbia attinenza ai profili inerenti agli equilibri di bilancio o, comunque, a materie rientranti nella materia della contabilità pubblica. In realtà, l'Ente non richiama norma alcuna, in quanto trattasi di fattispecie - la regolamentazione dei rapporti tra Comune che eroga il servizio e Comune ove ha la residenza il soggetto fruitore dello stesso - non prevista dalla legge e rispetto alla quale, dunque, la Corte non può intervenire (che altrimenti finirebbe per sostituirsi al legislatore).

Tutto ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, la Sezione ritiene utile segnalare - anche in considerazione della presenza di un vuoto normativo sul punto - come questo tipo di rapporti possa trovare un'idonea regolamentazione, nonché una giusta composizione di interessi, attraverso l'istituto della convenzione, disciplinata dall'art. 30 TUEL.

\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Camporgiano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune

richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2019.

Il relatore  
f.to Vincenzo Del Regno

Il presidente  
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 25 novembre  
Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio Felli